



IL PROGETTO DI “RISANAMENTO EQUITATIVO” DELL’ECONOMIA NAZIONALE

di AUTONOMI E PARTITE IVA

Versione aggiornata al 1° settembre 2026

AVVERTENZA

Il presente testo costituisce una proposta politica e programmatica. Non descrive un regime oggi vigente. Le percentuali e i meccanismi qui indicati dovranno essere tradotti in una proposta normativa accompagnata da una relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria, sulla contabilizzazione dei crediti fiscali e sulla compatibilità con il diritto europeo.

Documento aggiornato sulla base del progetto originario e del quadro normativo e finanziario disponibile nel 2026.

PREMESSA: IL PROBLEMA E L'OBIETTIVO

Il progetto di Risanamento Equitativo nasce da un problema strutturale: il magazzino dei crediti affidati alla riscossione ha raggiunto dimensioni tali da rendere evidente che il valore nominale iscritto non coincide con quanto lo Stato può realisticamente incassare.

Nella documentazione parlamentare utilizzata per la legge di Bilancio 2026, il carico contabile residuo viene indicato in circa 1.279,8 miliardi di euro. Nello stesso quadro, l'Agenzia delle entrate-Riscossione stima in circa 101,2 miliardi la parte del magazzino con un più elevato grado di esigibilità. Il dato non significa che tutto il resto sia automaticamente "inesigibile", ma dimostra che una quota molto ampia è caratterizzata da prospettive di recupero basse o nulle, anche per fallimenti, liquidazioni, decessi, incapienza, irreperibilità, prescrizioni o vetustà delle posizioni.

Fonte di riferimento: Ufficio parlamentare di bilancio, audizione sul DDL Bilancio 2026, dati AdER sul magazzino della riscossione.

Nel 2026 è inoltre operativa la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che consente la definizione agevolata di specifici carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, eliminando interessi e sanzioni in numerose fattispecie e consentendo il pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali. Successivi interventi del 2026 hanno esteso la possibilità di definizione agevolata anche a carichi degli enti territoriali, previa adesione degli enti interessati.

Fonte di riferimento: Agenzia delle entrate-Riscossione, Legge di Bilancio 2026; Leggi n. 88/2026 e n. 113/2026.

IL PUNTO DI PARTENZA NEL 2026

Le rottamazioni tradizionali alleggeriscono la posizione del debitore, ma non risolvono definitivamente il problema dell'enorme magazzino residuo e non attribuiscono un beneficio equivalente a chi ha sempre pagato. Il Risanamento Equitativo vuole affrontare entrambe le questioni con un unico meccanismo.

L'obiettivo non è più legato all'emergenza Covid, come nel testo originario, ma alla necessità permanente di:

- rendere recuperabile almeno una parte di crediti che oggi hanno prospettive di incasso molto ridotte;
- ridurre il peso delle posizioni debitorie che bloccano persone e imprese economicamente ancora recuperabili;
- attribuire un vantaggio anche ai contribuenti regolari, evitando che ogni definizione agevolata sia percepita come un premio esclusivo per chi non ha pagato;
- ridurre i costi amministrativi e giudiziari connessi a procedure di riscossione prive di ragionevoli prospettive di successo;
- trasformare una parte del magazzino fiscale in liquidità immediata, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle regole europee.

PRINCIPI DEL RISANAMENTO EQUITATIVO 2026

1. Equità tra debitore e contribuente virtuoso: chi beneficia della riduzione del debito e chi ha pagato regolarmente devono entrambi trovare un vantaggio nel sistema.
2. Sostenibilità: nessun incasso immediato può essere considerato "gratuito" se è accompagnato dalla concessione di crediti fiscali utilizzabili negli anni successivi.

3. Selettività del magazzino: il progetto deve concentrarsi prioritariamente sulle posizioni più anziane e a bassa prospettiva di riscossione, evitando di incentivare il mancato pagamento di debiti recenti e normalmente esigibili.
4. Tracciabilità digitale: ogni operazione, trasferimento e compensazione deve avvenire tramite piattaforme pubbliche, con piena identificazione dei soggetti coinvolti.
5. No automatismi contabili: gli effetti su deficit e debito devono essere preventivamente valutati secondo le regole nazionali ed europee applicabili ai crediti fiscali.

FASE 1 - DEFINIZIONE EQUITATIVA DEL DEBITO

Il primo passaggio mantiene l'idea centrale del progetto originario: consentire al debitore di chiudere una posizione ammessa al Risanamento Equitativo pagando una quota pari al 30% del debito residuo complessivo.

La versione 2026 propone però di circoscrivere e disciplinare meglio l'accesso:

- ammissibilità prioritaria per carichi con anzianità significativa e per posizioni classificate a bassa o nulla prospettiva di riscossione;
- possibilità di includere situazioni di comprovata difficoltà economico-finanziaria, secondo parametri oggettivi fissati dalla legge;
- esclusione delle categorie di debito che la normativa nazionale o europea non consente di definire o ridurre;
- esclusione o disciplina rafforzata per condotte fraudolente, abusi e debiti derivanti da violazioni di particolare gravità;
- pagamento del 30% in unica soluzione oppure mediante un piano pluriennale sostenibile, con decadenza solo in presenza di inadempimenti significativi e non per irregolarità meramente formali.

Con il versamento integrale dell'importo previsto dal piano, la posizione è definitivamente estinta. Le procedure cautelari ed esecutive relative al debito definito vengono sospese durante il regolare pagamento e cessano con il perfezionamento della definizione.

RAPPORTO CON LA ROTTAMAZIONE-QUINQUES

Il Risanamento Equitativo non deve ignorare le definizioni già previste nel 2026. La legge attuativa dovrà coordinarsi con la Rottamazione-quinques, tutelando i piani in corso e stabilendo in modo chiaro se e a quali condizioni un contribuente possa optare per il nuovo regime.

FASE 2 - BENEFICIO PER I CONTRIBUENTI VIRTUOSI

La seconda fase è l'elemento che distingue il Risanamento Equitativo da una normale rottamazione. Per le posizioni che, dopo la Fase 1, restano nel magazzino e presentano una bassa prospettiva di recupero, lo Stato può aprire una procedura di sottoscrizione rivolta a contribuenti e imprese regolari.

2.A - Credito fiscale di Risanamento

Il contribuente virtuoso versa allo Stato una somma pari al 30% del valore nominale di riferimento della posizione selezionata. In cambio riceve un Credito fiscale di Risanamento (CFR) utilizzabile esclusivamente in compensazione con imposte e contributi propri, secondo un piano pluriennale.

Nella configurazione-base del progetto, il CFR ha valore nominale pari al 100% della posizione di riferimento ed è utilizzabile in 15 quote annuali costanti. Questa proporzione 30/100 rappresenta la proposta politica originaria, ma la sua applicazione deve essere subordinata a una relazione tecnica preventiva che ne verifichi il costo effettivo, il trattamento contabile e la compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. La legge potrà quindi modulare durata, percentuale e plafond annuali per assicurare sostenibilità.

2.B - Posizione del debitore originario

Il credito fiscale riconosciuto al sottoscrittore è un beneficio fiscale autonomo e non comporta il trasferimento al privato del potere di riscossione verso il debitore originario. Si elimina così una criticità del progetto precedente, nel quale l'acquirente poteva ottenere il credito fiscale e, nello stesso tempo, agire anche verso il debitore.

Per il debitore che non ha aderito alla Fase 1, la posizione può essere rideterminata fino a un massimo del 30% del valore originario e trasformata in un piano di rientro verso lo Stato o verso un veicolo pubblico dedicato. Le somme eventualmente incassate dal debitore contribuiscono a compensare il costo complessivo del sistema. Il sottoscrittore del CFR non acquista alcun diritto di azione esecutiva nei suoi confronti.

Esempio semplificato

Valore nominale della posizione	€ 10.000
Versamento immediato del contribuente virtuoso allo Stato	€ 3.000
Credito fiscale nominale nella versione-base	€ 10.000
Durata di utilizzo ipotizzata	15 anni
Quota annuale massima indicativa	circa € 666,67

Nell'esempio lo Stato incassa € 3.000 immediatamente, ma non deve considerarli come un guadagno netto di € 3.000: nei quindici anni successivi rinuncerà infatti, entro i limiti del credito utilizzato, a una parte di entrate fiscali. La convenienza dell'operazione va quindi misurata in termini di valore attuale, tasso effettivo di utilizzo del credito, incassi dal debitore residuo, risparmi di riscossione ed effetti macroeconomici.

CORREZIONE ESSENZIALE RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO

Il 30% versato dal sottoscrittore e il credito fiscale futuro devono essere valutati insieme. Non si può presentare l'incasso immediato come una nuova entrata priva di costo futuro. I crediti fiscali trasferibili o utilizzabili in modo ampio possono avere effetti rilevanti sul deficit secondo le regole statistiche europee.

Fonte di riferimento: Eurostat, *Manual on Government Deficit and Debt - ESA 2010, disciplina dei payable tax credits e dei crediti fiscali trasferibili*.

FASE 3 - CESSIONE CONTROLLATA E PIATTAFORMA DIGITALE

Il progetto originario paragonava la cessione del credito a una “girata” e ipotizzava una sorta di moneta circolante. Nel 2026 questa impostazione viene sostituita da un sistema integralmente digitale, nominativo e tracciabile.

Il Credito fiscale di Risanamento dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- registrazione nel cassetto fiscale del titolare e identificazione univoca di origine, valore residuo e piano annuale di utilizzo;
- eventuale cedibilità solo tramite piattaforma pubblica dell’Agenzia delle Entrate o di altro soggetto pubblico individuato dalla legge;
- numero limitato di cessioni, con identificazione di cedente e cessionario e controlli automatici anti-frode e antiriciclaggio;
- nessuna trasformazione in titolo al portatore o “moneta parallela”;
- la cessione non modifica la scadenza originaria né aumenta il valore nominale residuo del credito;
- regole fiscali chiare per differenze positive o negative tra prezzo di cessione e valore contabile del credito.

Se un’impresa cessa l’attività o non dispone più di debiti fiscali sufficienti per utilizzare le quote residue, potrà trasferire il credito nei limiti stabiliti dalla legge. Il prezzo di cessione sarà determinato dal mercato, ma ogni operazione resterà completamente tracciata.

RISULTATO FINANZIARIO: COME VA MISURATO

Il testo originario indicava un “incasso immediato di circa 300 miliardi di euro”. Nella versione 2026 questo valore non viene più presentato come un risultato certo. Dipende infatti dal valore effettivamente ammesso al progetto, dalla percentuale di adesione dei debitori, dalla quota sottoscritta dai contribuenti virtuosi e dalla contabilizzazione dei CFR.

Formula di base

ENTRATA IMMEDIATA LORDA

Valore nominale delle posizioni effettivamente sottoscritte × 30%.

A questa entrata possono aggiungersi i pagamenti dei debitori che aderiscono alla Fase 1 e gli eventuali incassi dei piani residui previsti nella Fase 2. Devono invece essere considerati come costo o minore entrata futura i CFR effettivamente utilizzati in compensazione.

Scenari e non promesse

Prima dell’entrata in vigore dovranno essere pubblicati almeno tre scenari - prudenziale, intermedio e massimo - con l’indicazione di: valore nominale ammesso; tasso di adesione; entrate di cassa immediate; utilizzo annuo dei crediti fiscali; effetto sul deficit; effetto sul debito; risparmi di riscossione; gettito aggiuntivo necessario per il pareggio dell’operazione.

EFFETTI SU PIL, OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI

L’obiettivo del progetto resta quello di rimettere in circolo risorse e capacità produttiva: imprese liberate da posizioni insostenibili possono tornare a investire, assumere e produrre reddito; i contribuenti

virtuosi che ottengono un beneficio fiscale pluriennale possono destinare maggiori risorse a investimenti e occupazione.

Viene però eliminata l'affermazione secondo cui ogni incremento degli investimenti produrrebbe automaticamente un aumento del reddito nazionale cinque volte superiore. Il moltiplicatore fiscale non è un coefficiente fisso: varia in funzione del ciclo economico, della composizione della misura, delle importazioni, della politica monetaria, del livello del debito e di numerosi altri fattori.

Gli effetti macroeconomici del Risanamento Equitativo dovranno quindi essere stimati da una relazione tecnica indipendente, utilizzando più scenari e indicando chiaramente le ipotesi adottate. Anche l'effetto "acceleratore" sugli investimenti deve essere trattato come possibile conseguenza economica, non come risultato automatico.

GARANZIE, LIMITI E MISURE ANTIABUSO

- accesso al beneficio solo tramite procedure digitali e identità certa dei soggetti;
- verifica preventiva della regolarità e dell'assenza di condotte fraudolente per i sottoscrittori dei CFR;
- plafond massimo di crediti fiscali acquistabili per singolo soggetto o gruppo, per evitare concentrazioni eccessive;
- divieto di utilizzare il sistema per creare crediti inesistenti, compensazioni artificiose o cessioni circolari;
- controlli automatizzati e poteri di sospensione cautelare in presenza di anomalie;
- nessun diritto del privato sottoscrittore a svolgere attività esecutiva nei confronti del debitore originario;
- relazione annuale al Parlamento su incassi, crediti fiscali emessi, utilizzi, recuperi, contenzioso e impatto sui conti pubblici;
- clausola di salvaguardia che consenta di ridurre i nuovi plafond qualora l'utilizzo dei crediti superi gli scenari programmati.

ATTUAZIONE PROPOSTA

1. Censimento e classificazione del magazzino per anzianità, natura del credito e probabilità di riscossione.
2. Relazione tecnica preventiva del Ministero dell'Economia, con valutazione indipendente sugli effetti finanziari e contabili.
3. Avvio della Fase 1 per un periodo definito, coordinato con le definizioni agevolate già vigenti.
4. Selezione delle posizioni residue ammissibili alla Fase 2 e apertura di un plafond iniziale limitato, eventualmente sperimentale.
5. Emissione dei CFR esclusivamente tramite piattaforma pubblica e con calendario annuale di utilizzo predeterminato.
6. Eventuale apertura della cessione digitale nella Fase 3 solo dopo la verifica del funzionamento del primo ciclo.
7. Valutazione annuale degli effetti economici e finanziari e possibilità di correzione dei parametri per le annualità successive.

RISULTATO ATTESO

Il Risanamento Equitativo 2026 mira a ottenere contemporaneamente quattro risultati:

- ridurre in modo strutturale il magazzino dei crediti con scarse prospettive di riscossione;
- offrire una seconda possibilità alle attività economiche recuperabili, senza trasformare la misura in un condono permanente;
- riconoscere un beneficio anche ai contribuenti virtuosi, elemento distintivo rispetto alle rottamazioni tradizionali;
- generare liquidità immediata per lo Stato, ma con una rappresentazione trasparente e completa dei costi fiscali futuri.

IL PRINCIPIO POLITICO RESTA INVARIATO

Il contribuente in difficoltà viene aiutato a ripartire, ma anche chi ha sempre rispettato i propri obblighi deve poter trarre un beneficio dal risanamento del sistema. È questo l'elemento che rende la proposta "equitativa" e la distingue da una semplice sanatoria.

FONTI E RIFERIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO 2026

Le fonti di seguito indicate servono a descrivere il quadro vigente e i dati di partenza; non costituiscono avallo istituzionale della proposta A.P.I.

- Ufficio parlamentare di bilancio - Audizione sul disegno di legge di Bilancio 2026: dati sul magazzino dei crediti affidati alla riscossione e stima AdER della quota a maggiore esigibilità.
- Agenzia delle entrate-Riscossione - Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025): disciplina della Rottamazione-quinquies.
- Agenzia delle entrate-Riscossione - Legge n. 88/2026 e Legge n. 113/2026: estensione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali e aggiornamenti procedurali.
- Eurostat - Manual on Government Deficit and Debt, Implementation of ESA 2010, 2022 edition: criteri di contabilizzazione dei crediti fiscali e dei payable tax credits.

Per trasformare il progetto in una proposta legislativa depositabile è opportuno affiancare a questo documento politico una relazione economico-finanziaria con simulazioni di cassa e competenza, nonché una bozza di articolato normativo.